

11. Il registro deve essere accuratamente custodito per 50 anni dalla data di cessazione dell'attività e deve essere esibito ad ogni richiesta degli Ufficiali o Agenti di P.S.; in caso di cessazione dell'attività tutti i registri dovranno essere consegnati all'ufficio armi della Questura di Lecco per la loro conservazione in archivio;
12. Deve essere tenuto anche un registro delle parti essenziali d'arma, anche semilavorate, ricevute dai fornitori esterni, sul quale specificare: dati del fornitore, descrizione e quantitativo delle parti ricevute, chiare indicazioni sulla destinazione finale delle stesse, specificando quelle eventualmente danneggiate o distrutte durante le lavorazioni.
13. Con cadenza semestrale, verrà redatto un rendiconto delle parti essenziali, anche semilavorate, nel quale verrà specificato quante di esse sono diventate parti finite e quante sono state danneggiate o distrutte.
14. Al termine della giornata lavorativa, tutte le armi finite, sulle quali verrà inciso il numero di matricola, dovranno essere custodite in apposito armadio blindato per armi, analoga prescrizione deve essere osservata anche per tutte le parti essenziali d'arma.
15. Il fabbricante ha l'obbligo di dare preventivo avviso al Questore, ai sensi dell'art. 34 del TULPS, da redigere in triplice copia, di ogni trasporto di armi o parti essenziali di esse fuori dalla fabbrica.
16. Nell'avviso devono essere indicati:
 - località di partenza e di destinazione delle armi;
 - Generalità complete del destinatario e relativo indirizzo;
 - Accurata descrizione dei materiali trasportati (tipo, quantità, calibro, matricola e numero di Catalogo Nazionale se trattasi di armi con canna ad anima rigata)
 - Mezzo di trasporto utilizzato se provvede in proprio o dati della impresa autorizzata utilizzata per il trasporto;
 - Una copia dell'avviso di trasporto, debitamente vistata, deve accompagnare le armi o le eventuali parti essenziali di esse trasportate, le quali dovranno essere scariche e debitamente imballate.
17. La domanda per il rinnovo della presente licenza dovrà essere inoltrata a Questo Ufficio almeno 30 giorni prima della scadenza.

La presente licenza è valida per i locali in essa indicati per tre anni, sino all'8 novembre 2014.

La licenza può essere rinnovata alla scadenza per uguale periodo, e così ogni tre anni. La stessa può sempre essere revocata per abuso o per l'inosservanza delle prescrizioni sopra indicate, o per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Lecco, 11 novembre 2011



Il Questore
Bocci

[Handwritten signature]

